



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



N. 199 del registro delle ordinanze

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER IL POSTICIPO DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE A USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LOVERE PER LA STAGIONE TERMICA 2026 - 2027.

IL SINDACO

Vista la L. 10/1991 “*Norme per l’attuazione del Piano energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*”.

Visto il D.P.R. 26.8.1993 n. 412 e il D.P.R. 16.4.2013 n. 74, in particolare gli articoli 3, 4 e 5, relativi ai limiti di temperatura, ai periodi di esercizio degli impianti termici e alle facoltà delle amministrazioni comunali.

Vista la DGR XI/3502 del 5.8.2020 “*Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili – aggiornamento 2020*” e, in particolare, quanto disposto dall’art. 7, comma 13 – del documento tecnico allegato che prevede: “*In deroga a quanto previsto dal presente punto, i sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili*”.

Vista la DGR XII/2634 del 24.06.2024 con cui è stato stabilito “*(...) di dare indicazione ai Sindaci affinché si avvalgano della facoltà, assegnata dall’art. 5 del DPR n. 74/2013 e ribadita dalla d.G.R. n. 3502/2020, di assumere ordinanze di modifica del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile, prevedendone una riduzione di 14 giorni complessivi – realizzata tramite il **posticipo di 7 giorni della data di inizio e l’anticipo di 7 giorni della data di fine esercizio** – rispetto alle date previste per la zona climatica E del territorio regionale, in corrispondenza di situazioni meteorologiche che ne giustificano l’applicazione, anche sulla base del bollettino previsionale meteorologico messo a disposizione da ARPA (...)*”.

Preso atto che il territorio del Comune di LOVERE è inserito nella “Zona climatica E” dell’art. 4, del DPR n. 74/2013, per la quale secondo il Decreto MiTE 6.10.2022 è previsto:

- a) un orario massimo di funzionamento pari a n. 13 ore giornaliere nel periodo temporale intercorrente tra il 15 ottobre e il 15 aprile, ossia nell'anno di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- b) la riduzione del periodo di accensione di 15 giorni complessivi, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche.

Considerato che l'andamento climatico degli ultimi anni evidenzia una tendenza all'innalzamento delle temperature medie stagionali, con particolare riferimento ai periodi di transizione tra la stagione estiva e quella invernale, circostanza che rende opportuno valutare l'effettiva necessità di attivazione degli impianti termici di riscaldamento in relazione alle condizioni meteorologiche concretamente riscontrate.

Considerato che gli impianti termici a uso civile rappresentano una sorgente di emissioni di inquinanti atmosferici locali.

Viste le previsioni meteorologiche delle temperature medie giornaliere fino al 21/10 p.v. riferite alla zona climatica "E", elaborate da ARPA Lombardia, che a tutt'oggi risultano superiori rispetto a quelle tipicamente autunnali e che danno un quadro di stabilità con le misure indicate.

Preso atto inoltre che le condizioni meteorologiche previste, pur evidenziando una graduale diminuzione delle temperature, consentono di valutare il differimento dell'avvio del periodo ordinario di esercizio degli impianti termici, tenuto conto della possibilità di attivazione straordinaria degli stessi in presenza di condizioni climatiche che ne giustifichino l'utilizzo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Dato atto che la previsione del posticipo di una settimana dal 15 ottobre al 22 ottobre 2026 del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile possa **contribuire al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera derivanti dalla combustione**, con particolare riferimento agli ossidi di azoto e al particolato atmosferico, contribuendo al miglioramento della qualità dell'aria.

DISPONE

Il posticipo del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile dal 15 ottobre al 22 ottobre 2026 con l'osservanza delle disposizioni di seguito indicate:

1. Al di fuori del periodo di accensione consentito (fra il 15 e il 22 ottobre 2026) e senza alcuna ulteriore disposizione dell'Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile dell'impianto solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (n. 7 ore giornaliere).
2. **per tutta la stagione termica la durata di attivazione degli impianti deve essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno, con orario massimo di funzionamento pari a n. 14 ore giornaliere.**
3. **per tutta la stagione termica la riduzione di 1°C, da 20°C a 19°C + 2°C di tolleranza, della temperatura dell'aria indicata all'art. 3, comma 1, del DPR n. 74/2013, a eccezione degli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili per i quali si dispone la temperatura massima di 17°C + 2°C di tolleranza, fatte salve le deroghe previste dalla normativa.**
4. **l'obbligo di mantenere chiuse le porte di accesso dall'esterno degli edifici aperti al pubblico (quali esercizi commerciali, attività artigianali, bar, ristoranti e altri edifici aperti al pubblico) durante il funzionamento degli impianti di riscaldamento invernale o raffrescamento estivo, anche in presenza di**

dispositivi a lama d'aria, salvo il tempo necessario al transito delle persone, alle operazioni strettamente funzionali all'attività e alle esigenze documentate di sicurezza, emergenza, accessibilità, salute e ventilazione. Per gli esercizi dotati di dehors, l'apertura delle porte è consentita per il tempo strettamente necessario al passaggio del personale addetto al servizio, senza esenzione generalizzata dall'obbligo. Restano impregiudicati gli obblighi relativi alle vie di esodo e alla sicurezza antincendio

5. il posticipo del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile e la riduzione della temperatura massima consentita ($19^{\circ} + 2$ di cui al punto 3) non si applicano (Decreto MiTE 6.10.2022):

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- c) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- d) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

6. le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano (Decreto MiTE 6.10.2022):

- a) agli edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché agli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- b) agli impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- c) agli impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione;
- d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui al D.Lgs 199/2021 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e agli altri organi competenti i controlli sull'osservanza delle disposizioni, ciascuno secondo le proprie attribuzioni, e l'immediata comunicazione del provvedimento alla popolazione e a tutti gli interessati.

INFORMA

Che le violazioni relative all'esercizio degli impianti termici e ai limiti di temperatura sono assoggettate ai regimi sanzionatori specificamente previsti dalla normativa statale e regionale applicabile. Per le eventuali violazioni di autonome prescrizioni comunali legittimamente adottate, in assenza di una diversa disciplina sanzionatoria speciale, trova applicazione l'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e nei modi previsti dalla legge.

DISPONE

La pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune.

Dalla residenza municipale, il 14/10/2026

IL SINDACO
f.to TACCOLINI CLAUDIA